LA VITTORIA DELLO SPORT SUI FANATISMI RELIGIOSI

STEFANO BASTIANON

SOMMARIO: 1. Una premessa. - 2. Il caso *Osmanoğlu e Kocabaş c. Svizzera*. - 3. L'esistenza di un'ingerenza nel diritto sancito dall'art. 9 della Convenzione. - 4. L'esistenza di un'eventuale giustificazione. - 5. Una riflessione finale.

1. Una premessa.

Che cosa accomuna la libertà di religione, vero e proprio diritto fondamentale dell'uomo, e lo sport, il più delle volte considerato un semplice svago, se non addirittura una mera perdita di tempo? Apparentemente nulla. Tuttavia, se ci si sforza di non farsi influenzare dai troppi luoghi comuni che circondano lo sport e si riesce ad accettare l'idea che accanto a forme di apprendimento formale esistono anche forme di apprendimento informale e non formale e che tra queste ultime ben può essere annoverato lo sport¹, ecco allora che la pratica sportiva, letta attraverso la lente dell'apprendimento permanente (formale, informale e non formale), si trasforma in un elemento che a pieno titolo si inserisce nel quadro dell'educazione e dell'istruzione. E come noto, anche il diritto all'istruzione, al pari della libertà di religione, costituisce un diritto fondamentale dell'uomo². Spostando l'orizzonte un po' più avanti, inoltre, sembra possibile ravvisare in diversi strumenti del diritto internazionale una chiara volontà di qualificare direttamente lo sport come un diritto fondamentale. In primo luogo, l'art. 24 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che sancisce che ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago; in secondo luogo, l'art. 1 della Carta internazionale dell'educazione fisica e dello sport (UNESCO) riconosce che la pratica dell'educazione fisica e dello sport è un diritto fondamentale per tutti: in terzo luogo, l'art. 29 della Convenzione sui diritti del fanciullo e dell'adolescenza prevede che gli Stati Parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità: a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; infine, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità prevede che, al fine di permettere alle persone con disabilità di partecipare su

¹ Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, in *G.U.C.E.* del 30 dicembre 2006, L394, p. 10.

² A mero titolo d'esempio, v.: art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; all'art. 13 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali; art. 10 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne; artt. 18, 28 e 29 della Convenzione sui diritti del bambino; art. 30 della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie; art. 24 della Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità; art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea.

base di eguaglianza con gli altri alle attività ricreative, del tempo libero e sportive, gli Stati Parti prenderanno misure appropriate per: *a)* incoraggiare e promuovere la partecipazione, più estesa possibile, delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli; *b)* assicurare che le persone con disabilità abbiano l'opportunità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a questo scopo, incoraggiare la messa a disposizione, sulla base di eguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse; *c)* assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi sportivi, ricreativi e turistici; *d)* assicurare che i bambini con disabilità abbiano eguale accesso rispetto agli altri bambini alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative, di tempo libero e sportive, incluse le attività comprese nel sistema scolastico; *e)* assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi da parte di coloro che sono coinvolti nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

Così contestualizzato, lo sport perde quell'alone di superficialità e frivolezza che molti sono soliti attribuirgli per assumere le vesti di un diritto fondamentale dell'uomo³, senza che ciò possa essere visto come una pericolosa esagerazione, se non addirittura una provocazione fine a sé stessa.

In tale contesto non deve stupire che nella sentenza relativa al caso Osmanoğlu e Kocabaş c. Svizzera del 10 gennaio 2017 la Corte europea dei diritti dell'uomo sia stata chiamata a pronunciarsi proprio su una questione relativa, da un lato, alla libertà di religione e, dall'altro lato, alla possibilità che lo svolgimento di un'attività sportiva prevista come obbligatoria all'interno di un programma scolastico potesse rappresentare un'ingerenza nel diritto di due genitori di occuparsi della formazione religiosa dei propri figli. Pur senza voler scomodare la sociologia e gli studi relativi alle presunte affinità e correlazioni intercorrenti tra le pratiche religiose e le pratiche sportive, anche sotto il profilo strettamente giuridico lo sport può assumere un'importanza ed una rilevanza che trascende il mero contesto sportivo ed investe l'individuo nella sua visione olistica di essere umano, e non già di semplice atleta, con tutto il bagaglio di diritti che gli competono. Come riconosciuto dalle stesse Nazioni Unite, «sport has a natural place in education, whether the approach is formal, non-formal or informal. In schools, physical education is a key component of a quality education and can be used to promote schooling among young people. Outside the classroom, sport is a "school for life", teaching basic values and life skills important for holistic developments»4.

2. Il caso Osmanoğlu e Kocabaş c. Svizzera.

I fatti che hanno portato la Corte europea di Strasburgo a pronunciarsi nel

³ Per un primo inquadramento v. A. STELITANO, *Il diritto allo sport: evoluzione del concetto di diritto allo sport negli atti internazionali rilevanti*, in J. TOGNON, A. STELITANO, *Sport, Unione europea e diritti umani*, Padova, 2011, p. 205.

⁴ United Nations, Sports as a tool for development and peace: towards achieving the United nations millennium development goals, 2003, consultabile su www.un.org/sport2005/resources/task_force.pdf

caso *Osmanoğlu e Kocabaş c. Svizzera* sono abbastanza semplici⁵. I signori Osmanoğlu e Kocabaş sono due cittadini svizzeri, di origine turca, con doppia nazionalità, fedeli seguaci della religione musulmana, da diversi anni residenti in Svizzera e genitori di tre figlie rispettivamente di nove, sette e due anni all'epoca dei fatti. Le prime due figlie frequentano una scuola che prevede, all'interno del percorso formativo, l'obbligo di frequentare un corso di nuoto misto, vale a dire cui partecipano studenti di entrambi i sessi. Sul presupposto che il loro credo religioso non consentiva ai due genitori di permettere che le loro figlie partecipassero ad un corso di nuoto misto, hanno chiesto che le proprie figlie venissero dispensate dall'obbligo di frequentare il corso di nuoto. Di fronte al rifiuto opposto dalle autorità scolastiche, i due genitori hanno denunciato l'illegittima ingerenza dello Stato elvetico rispetto alla libertà di religione così come sancita e tutelata dall'art. 9 della Convenzione sui diritti dell'uomo.

Come noto l'art. 9 della Convenzione è composto da due commi: in base al primo, "ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti"; in base al secondo, invece, "la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui". In linea con tale struttura dell'art. 9 della Convenzione la pronuncia della Corte affronta, dapprima, la questione relativa all'esistenza di un'ingerenza nell'esercizio del diritto alla libertà di religione e, successivamente, la questione relativa all'eventuale giustificazione di tale ingerenza.

3. L'esistenza di un'ingerenza nel diritto sancito dall'art. 9 della Convenzione.

Quanto al primo aspetto, la Corte non incontra particolari difficoltà nel riconoscere nel caso di specie l'effettiva esistenza di un'ingerenza nel diritto sancito dall'art. 9 della Convenzione. Secondo la Corte, infatti, le credenze religiose dei due genitori impedivano loro di permettere alle loro figlie di partecipare ad un corso di nuoto misto, a nulla rilevando il fatto che il Corano prescriva l'obbligo di coprire il corpo femminile soltanto a partire dalla pubertà. Infatti, come sostenuto dai genitori, ed accolto dalla Corte, questi ultimi erano tenuti a preparare le loro figlie al rispetto dei precetti che in seguito le figlie avrebbero dovuto seguire. Rilevato, altresì, che in base al diritto svizzero i due genitori erano titolari della potestà parentale e che, pertanto, potevano disporre dell'educazione religiosa delle proprie figlie, la Corte ha concluso nel senso che il mancato rilascio di una dispensa dall'obbligo di frequentare il corso di nuoto aveva determinato in capo ai genitori un'ingerenza nell'esercizio del diritto alla

⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, III sezione, 10 gennaio 2017, consultabile su http://hudoc.echr.coe.int/fre

4. L'esistenza di un'eventuale giustificazione.

Più articolato, ma non per questo meno convincente, si rivela il ragionamento della Corte relativo all'esistenza di un'eventuale giustificazione a tale ingerenza consentita dal secondo comma dell'art. 9. Liberato il campo da ogni possibile dubbio circa il fatto che la giustificazione in parola non fosse "prevista dalla legge" (in considerazione sia del fatto che l'art. 62 della Costituzione elvetica prevede l'obbligatorietà dell'insegnamento scolastico di base, sia che la legge scolastica cantonale prevede che l'educazione fisica costituisca parte integrante dei corsi obbligatori, sia infine che il paino di studi cantonale, approvato dal Consiglio di Stato, stabilisce che il nuoto costituisce parte integrante dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione fisica e dello sport), la Corte analizza le altre due, e ben più significative, condizioni poste dal secondo comma dell'art. 9: vale a dire, l'esistenza di uno scopo legittimo dell'ingerenza e la necessità di tale ingerenza nel più vasto contesto di una società democratica.

Per quanto concerne il tema dello scopo legittimo, i due genitori hanno sostenuto in corso di causa che il mancato rilascio della richiesta dispensa dal corso di nuoto misto per le loro due figlie non poteva in alcun modo essere giustificato sulla base di un motivo legittimo. In primo luogo, in quanto la mancata partecipazione ad un siffatto corso di nuoto non era di per sé sufficiente a restringere la formazione impartita sino al punto di incidere sul principio dell'eglité des chances delle due ragazzine, posto che queste ultime avrebbero potuto tranquillamente completare il corso di studi, ottenere il diploma e proseguire negli studi superiori; in secondo luogo, in quanto, pur riconoscendo l'importanza dell'integrazione dei soggetti stranieri nella società elvetica, non sussiste alcun legame diretto ed immediato tra quest'ultima e la partecipazione delle due ragazzine ad un corso di nuoto misto. E ciò in quanto: a) i due genitori, pur non avendo mai frequentato un corso di nuoto misto in Svizzera, erano certamente perfettamente integrati nella società elvetica, della quale rispettavano l'ordine giuridico; b) le due ragazzine frequentavano un corso di nuoto privato, riservato al solo genere femminile, presso un'altra struttura.

Di diverso avviso si è mostrata la Corte la quale, condividendo la tesi del governo elvetico, ha sottolineato che il valore dell'integrazione e il rispetto della cultura locale devono essere adeguatamente riconosciuti e tutelati. In tal senso, deve ritenersi sussistente un vero e proprio interesse pubblico a che tutti gli studenti possano seguire i corsi di nuoto, sia per ragioni di socializzazione, sia per ragioni di sicurezza dei bambini sia, infine, per la necessità di garantire a bambini e bambine le stesse opportunità. Ad avviso della Corte, infatti, la tutela di tali interessi, da un lato, garantisce e favorisce la coesione sociale e l'integrazione delle minoranze religiose all'interno della società elvetica, mentre, dall'altro lato, mira a proteggere ogni studente da qualsiasi forma di esclusione sociale in ambito scolastico e a garantirgli le medesime opportunità in materia di educazione e formazione in rapporto agli studenti appartenenti ad altre religioni e, nel caso delle ragazze, in rapporto ai ragazzi.

Con riferimento, invece, alla questione relativa al fatto che l'ingerenza dello Stato nell'altrui diritto alla libertà di religione possa essere ritenuta giustificata nel contesto di una società democratica, la Corte, pur riconoscendo che in base alla Convenzione la libertà di pensiero, di coscienza e di religione rappresenta uno dei pilastri di una società democratica, non esita a precisare che l'art. 9 della Convenzione non protegge qualsiasi atto soltanto perché motivato da una convinzione religiosa, né garantisce sempre il diritto di comportarsi in ambito pubblico secondo i dettami della propria religione o delle proprie convinzioni. Infatti, una società democratica è retta non soltanto dalla libertà di religione, ma altresì dai principi del pluralismo, della tolleranza e dello spirito di apertura verso che ciò che appare diverso. In tale contesto, rilevato che la scuola rappresenta lo strumento fondamentale per garantire il processo di integrazione sociale, soprattutto con riferimento agli studenti stranieri, la Corte reputa condivisibile il fatto che il rilascio di una dispensa dal frequentare corsi obbligatori possa avvenire soltanto in casi del tutto eccezionali, sulla base di condizioni ben precise e soprattutto nel rispetto della parità di trattamento di tutti i gruppi religiosi (come, ad esempio, nel caso della dispensa per ragioni mediche). Ne consegue, pertanto, che l'interesse dei ragazzi ad una scolarizzazione completa in grado di permettere un'integrazione sociale prevale sul desiderio dei genitori a voler esonerare i propri figli dalla partecipazione ad un corso di nuoto misto. Tanto più ove si consideri che, nel caso di specie, la struttura scolastica aveva adottato apposite misure per tutelare il sentimento religioso dei genitori, prevedendo sia la possibilità per le due bambine di indossare il burkini, sia l'esistenza di spogliatoi e locali-doccia separati per ragazzi e ragazze. Secondo la Corte, infatti, l'insegnamento dello sport riveste un'importanza fondamentale per lo sviluppo e la salute dei giovani e l'importanza di tale insegnamento non si limita al mero apprendimento di un'attività fisica, ma consiste soprattutto nel fatto di praticare un'attività fisica in comune con altri ragazzi, a prescindere da ogni riferimento connesso all'origine dei minori od alle diverse opinioni religiose e filosofiche dei loro genitori.

5. Una riflessione finale.

Al netto delle considerazioni della Corte - di cui si è dato conto – nella vicenda in questione, il caso posto all'attenzione dei giudici di Strasburgo consente qualche riflessione di più ampio respiro. Dai fatti di causa emerge che le due ragazzine frequentavano privatamente un corso di nuoto riservato al solo genere femminile. Segno evidente che i genitori avevano compreso l'importanza di permettere alle loro figlie di praticare sport. E questa è già una bella notizia. Ma allora, se l'importanza dello sport non è in discussione, se la scuola aveva previsto che le due ragazzine potessero indossare il *burkini* e cambiarsi e lavarsi in locali separati da quelli utilizzati dai compagni di sesso maschile, che cosa può aver davvero spinto i genitori ad insistere affinché le proprie figlie non partecipassero ad un corso di nuoto misto? Evidentemente soltanto il fatto di evitare qualsiasi contatto, fisico o anche solo visivo, con i compagni di scuola dell'altro sesso in un contesto come quello di una piscina⁶. Sennonché è facile osservare che in un

-

⁶ Ed infatti in corso di causa i due genitori avevano eccepito che «les mesures d'accompagnement offertes n'étaient pas suffisantes au regard de l'éducation à la pudeur des musulmans de croyance

simile atteggiamento sembra più celarsi un'ingiustificata paura per ciò che viene percepito come diverso, che non un vero imperativo imposto dal credo religioso. Tutti coloro che hanno una minima dimestichezza con lo sport sanno perfettamente che quest'ultimo parla una lingua universale. Non importa che l'arena sportiva sia una piscina, una pista di atletica o un percorso di ultra-trail: ovunque l'essere umano è chiamato ad impegnarsi in un'impresa sportiva (dalla più impegnativa alla più elementare come può essere una lezione di nuoto), egli sa che i suoi compagni di avventura non sono né donne né uomini, né diversamente abili né normodotati. Essi sono più semplicemente degli atleti (più o meno bravi). Lo sport, con i sacrifici e le rinunce che comporta, pone tutti gli esseri che lo praticano sullo stesso livello, rendendoli nudi di fronte alla fatica, agli infortuni, alle vittorie e alle sconfitte e per questo assolutamente uguali. In ambito sportivo, aver paura del diverso è un non senso. Come affermato da Nelson Mandela, "lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare, di unire le persone in una maniera che pochi di noi possono fare. Parla ai giovani in un linguaggio che loro capiscono. Lo sport ha il potere di creare speranza dove c'è disperazione. È più potente dei governi nel rompere le barriere razziali, è capace di ridere in faccia a tutte le discriminazioni". Per questo sport e religione devono convivere e non escludersi a vicenda.

Abstract

In this judgment the European Court of Human Rights was asked to decide whether mandatory genders mixed swimming for girls against the will of their Muslim parents who objected on religious grounds violated Article 9 of the European Convention on Human Rights on religious freedom. In its judgment the European Court held that there had been no violation of Article 9 (freedom of thought, conscience and religion) of the Convention, finding that by giving precedence to the children's obligation to follow the full school curriculum and their successful integration over the applicants' private interest in obtaining an exemption from mixed swimming lessons for their daughters on religious grounds, the Swiss authorities had not exceeded the considerable margin of appreciation afforded to them in the present case, which concerned compulsory education.

Keywords: sport; freedom of thought, conscience and religion; human rights; margin of appreciation.

stricye, qui exigerait également quel es enfarnts ne soient pas amenés à voir les corps non couverts ou peu couverts de personnes de l'autre sexe».

⁷ Laureus World Sports Awards, 2000.